COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA
(PROVINCIA DI AVELLINO)
PIAZZA SAN GIACOMO,1 - 83010 SANT'ANGELO A SCALA
TEL. 0825/902063 FAX 0825/902788

Prot. 2278
Del 11/09/2014
Ordinanza nr. 9
del 10/09/2014

All'Albo Pretorio
on line

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCENSIONE IN CAMPO DI RESIDUI VEGETALI DERIVANTI DA ATTIVITÀ' AGRICOLA

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

-l'art. 14, comma 8, lettera b) del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni in legge n. 116/2014 recita: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, c. 1, lett. F) del decreto leg.vo n. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni hanno facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 152 del 07/07/2014- Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali -con cui si dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania dal 7 luglio al 10 settembre 2014, disponendo per lo stesso periodo il divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e negli orti, giardini, parchi pubblici e privati;

PRESO ATTO:

- che il territorio del Comune di Sant'Angelo a Scala ha una vocazione agricola e che l'attività di combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali rappresenta una tradizionale pratica agricola, consentita dalla legge;

-che il periodo di divieto di bruciatura disposto dalla Regione Campania è scaduto;

-che occorre regolamentare la suddetta attività;

VISTA la legge Regine Campania n. 11 /1996 e s.m.i.;

VISTO il dec. Leg.vo n. 267/2000;

VISTO il decreto legge . n. 91/2014, convertito con modificazioni in legge n. 116/2014;

ORDINA

per quanto meglio precisato in premessa, in ossequio alle normative richiamate nella presente, di consentire nel territorio di Sant'Angelo a Scala la combustione sul luogo di produzione dei soli residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole *(materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con la presente ordinanza)* alle seguenti condizioni, a tutela della salute e dell'ambiente:

1.Le operazioni di accensione dei fuochi devono svolgersi dopo che il materiale, riunito in cumuli, abbia subito un periodo di disseccamento; inoltre l'accensione deve avere luogo nelle giornate in assenza di vento ed entro i seguenti orari e periodi dell'anno:

a periodo autunno/inverno: dalle ore 8,30 alle ore 16.30 escluso festivi:

b. periodo primavera/estate: dalle ore 8,30 alle ore 18.00 escluso festivi:

Nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale è tatto divieto assoluto di bruciare ogni residuo vegetale come previsto dal citato art. 256 bis del D. Lgs 152/2006;

2.Oltre l'orario sopra indicato, il fuoco dovrà essere completamente spento e non dovranno risultare attivi focolai e braci, né residui fumiganti.

3. Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

4.11 terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;

5.Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona da essi delegata ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; le ceneri dovranno essere ricoperte da uno strato di terreno vegetale.

6. La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata (fino ad un massimo di 3 metri steri [cubi]al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

7. La combustione deve avvenire a debita distanza dalle abitazioni, evitando, comunque , che il fumo si propaghi sugli immobili;

8. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 100 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore ai 5 (cinque) metri, priva di vegetazione;

9.È vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni metereologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;

10.La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;

11. E' fatto obbligo di procedere all'immediato spegnimento del fuoco qualora i fumi dovessero interessare la pubblica viabilità ivi esistente;

12.Il fuoco dovrà essere spento, indipendentemente dagli orari, a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente Ordinanza, fatte *salve le responsabilità di ordine penale e civile* derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis, comma l/bis, del D. Lgs. N.267del18/08/2000.

AVVERTE

che la presente Ordinanza verrà sospesa qualora fattori ambientali o sopravvenuti rischi per la salute pubblica lo rendessero necessario.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito del comune e la sua trasmissione alla Prefettura di Avellino - Alla Stazione dei Carabinieri di Pietrastornina (AV) - AI Comando Stazione Forestale di Summonte e alla Polizia Locale di Sant'Angelo a Scala -

Sant'Angelo a Scala, 10 settembre 2014

IL SINDACO
Avv. Domenico Majello